CAMERA DEI DEPUTATI N. 1230

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BURANI PROCACCINI, ROSSETTO

Norme per l'affidamento in concessione della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o di abbandono

Presentata il 27 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I beni culturali rappresentano per il nostro paese una ricchezza inestimabile. Viviamo in un concentrato di monumenti, castelli, dimore storiche che rappresentano oltre la metà del patrimonio mondiale. In realtà, molti di questi beni sono in stato di degrado o di abbandono. Lo Stato non è neanche in grado di garantire l'integrità di quelli di maggiori dimensioni; è quindi impensabile che possa esercitare un'attività di adeguata salvaguardia e valorizzazione per quelli minori. È opportuno pertanto migliorare le condizioni del patrimonio culturale nazionale e valorizzare risorse importanti per la promozione del turismo e dell'occupazione (si pensi ai molti giovani che potrebbero trovare lavoro). La presente proposta dà la possibilità ai privati di gestire in concessione i beni di interesse artistico ed archeologico dietro pagamento di un canone.

Il privato ha l'obbligo di restaurare il bene, usufruendo al contempo di facilitazioni fiscali. I privati possono utilizzare il bene per manifestazioni scientifiche, mostre, esposizioni e qualsiasi altra manifestazione di interesse culturale e turistico.

L'interesse pubblico viene salvaguardato attraverso il controllo, da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle modalità con cui viene svolta la gestione del bene con possibilità di revoca in caso di violazione delle disposizioni vigenti. Riteniamo utile l'intervento del privato, con le necessarie cautele di controllo pubblico, per tutelare, valorizzare e far fruire beni che altrimenti sarebbero abbandonati e destinati ad un degrado irrimediabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di valorizzare i beni pubblici di interesse artistico e archeologico che si trovano in stato di degrado o di abbandono, il Ministro per i beni culturali e ambientali può affidarli in concessione a privati anche costituenti società o cooperative, nonché a società o consorzi a partecipazione pubblica, il cui personale dipendente sia in possesso di adeguata formazione culturale e professionale e sia rappresentato, in ragione di una quota pari almeno al quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni.

2. I beni di cui al comma 1 appartenenti ad enti pubblici diversi dallo Stato possono essere affidati in concessione dall'ente proprietario secondo le norme previste dalla presente legge e previo nulla osta del Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

(Individuazione dei beni).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali emana, con proprio decreto, secondo le norme previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione con il quale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la gestione dei beni da affidare in concessione.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, ogni anno, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, i beni di interesse artistico e archeologico che possono essere affidati in concessione.

3. Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, un pubblico registro dei beni storico-artistici.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina il canone della concessione, rivalutandone l'ammontare ogni cinque anni. La concessione ha durata venticinquennale e può essere rinnovata.

5. Per le opere di restauro resta salva la facoltà del concessionario di richiedere i contributi previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, o da altra normativa nazionale o comunitaria.

ART. 3.

(Affidamento dei beni).

1. I beni di cui all'articolo 1 vengono affidati in concessione con il sistema della licitazione privata al soggetto che garantisca la migliore valorizzazione del bene, sotto il profilo della utilizzazione e conservazione, e fornisca idonee garanzie in ordine alla copertura dei costi di restauro e di gestione.

ART. 4.

(Gestione dei beni).

1. I concessionari di cui all'articolo 1 possono utilizzare i beni oggetto di concessione per l'organizzazione di attività di interesse culturale e turistico, nel rispetto delle prevalenti esigenze di tutela ambientale e monumentale.

ART. 5.

(Obblighi).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati a sostenere le spese per le eventuali opere di restauro e manutenzione dei beni concessi, secondo le modalità previste

dal regolamento emanato con il decreto di cui al comma 1 dall'articolo 2.

2. Alle spese sostenute per le opere di cui al comma 1, si applica quanto previsto dalla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a versare una cauzione il cui importo annuo sia proporzionale al valore dei beni affidati in concessione e in ogni caso non sia inferiore al doppio del canone annuo.

ART. 6.

(Controllo).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali controlla il rispetto dei criteri e delle modalità per la gestione dei beni da parte dei privati e dichiara la decadenza dalla concessione nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento d'attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché nelle ipotesi più gravi di violazione degli obblighi scaturenti dalla concessione stessa.